



TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA

Il Presidente, G.E.
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 2240/2024 Rg. Es., viste le note scritte depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., sciogliendo la riserva; rilevato che P Giusy nata a Catania il , residente in , rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Esposito, si oppone al pignoramento presso terzi ex art 72 bis del DPR 602/73 (sulle retribuzioni alla stessa dovute dalla ARNAS Garibaldi) avviato dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione sino alla concorrenza dell'importo di euro 24.317,00, oltre interessi e successive spese, chiedendone la sospensione e lamentando (in sintesi):

1) l'inesistenza della notifica del pignoramento mai notificato ad esso opponente di cui aveva avuto conoscenza solo il 4.06.2024 dal proprio datore di lavoro, Azienda ospedaliera Garibaldi;

2) la nullità dell'atto di pignoramento per mancata notifica degli atti impositivi da esso presupposti; rilevato che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita resistendo al ricorso ed eccependo, in via preliminare, la nullità del giudizio per la mancata citazione dell'ente impositore INPS, quale litisconsorte necessario, la tardività ed inammissibilità dell'opposizione e la correttezza del procedimento di riscossione;

ritenuto che la terza pignorata – ritualmente evocata dalla ricorrente – non si è costituita in lite;

ritenuto che l'opposizione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui si lamenta l'illegittimità dell'avviata esecuzione per la mancata notifica dell'atto di pignoramento e degli atti da esso presupposti;

rilevato – in via preliminare – che l'eccezione di non integrità del contraddittorio per la mancata chiamata in causa dell'ente impositore non merita accoglimento in quanto – come affermato dalla giurisprudenza consolidata – l'unico legittimato passivo necessario delle opposizioni endoesecutive è l'agente della riscossione, soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, il quale ha l'onere di chiamare, eventualmente, in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. tra le tante Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Cass. n. 22939 del 30/10/2007, Cass. n. 476 del 11/01/2008e – di recente – Cass. ordinanza 3870/2024);

ritenuto che l'opponente deduce di non avere mai ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento in quanto notificato alla sola terza pignorata, Azienda ospedaliera Garibaldi, e di averne avuto conoscenza solo in data 4.06.2024 con comunicazione di quest'ultima (cfr. la nota in atti) sicchè, alla luce di tale allegazione e della produzione documentale (non contestate), l'opposizione deve reputarsi tempestiva rispetto al termine di cui all'art. 617 comma 2^a c.p.c., in quanto l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 11.6.2024;

ritenuto che – quanto alla notifica dell’atto di pignoramento – l’agente della riscossione ha esplicitamente ammesso di avere proceduto alla notifica del pignoramento solo nei confronti dell’azienda terza pignorata;

ritenuto che il primo motivo risulta fondato, dovendosi richiamare quanto più volte affermato dalla giurisprudenza sul tema della notifica dell’atto di pignoramento (cfr, da ultimo, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 2857 del 13/02/2015), ossia il principio secondo cui *“La speciale forma di pignoramento prevista dall’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo..”*, il che induce a reputare che anche il pignoramento s.d. esattoriale, ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, debba essere notificato al debitore esecutato, assolvendo all’esigenza di garanzia del diritto di difesa;

ritenuto, inoltre, che la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 11290 del 12/06/2020) esclude la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo nell’ipotesi (come quella ora in esame) di notifica inesistente, in quanto mai eseguita, affermando, per quanto di interesse che *“l’inesistenza di una notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01)”*;

ritenuto che, nella specie, come si è detto, l’agente della riscossione ha ammesso di non avere effettuato la notifica dell’atto di pignoramento e detta circostanza appare assorbente di ogni altra considerazione in quanto l’inesistenza della notifica rende improcedibile l’esecuzione forzata;

ritenuto, pertanto, che sussistono i gravi motivi per confermare la sospensione dell’esecuzione, anche in relazione alla rilevante entità delle somme pignorate, restando riservata al giudizio di merito ogni altra questione;

ritenuto che le spese della presente fase sommaria – liquidate e distratte come da dispositivo ex D.M. 55/2014, limitatamente alla fase di introduttiva e decisionale secondo i valori medi, tenuto conto della consistenza dell’attività svolta - seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha dato causa al procedimento mentre sussistono giusti motivi per dichiararle irripetibili nei confronti del terzo pignorato, estraneo all’avvio dell’esecuzione;

ritenuto che va assegnato il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, dovendosi rilevare che la riduzione alla metà dei termini a comparire (prevista dagli artt. 616 e 618 comma 2^a

c.p.c.) non è applicabile al termine di costituzione del convenuto (secondo quanto affermato da Cass. civile sez. III - 30/09/2019, n. 24224 e Cass. civile sez. III - 27/07/2021, n. 21512) sicchè la dimidiazione a 60 giorni del termine a comparire risulterebbe incompatibile con la maggiore ampiezza (70 giorni prima dell'udienza) del termine di costituzione per il convenuto, quale previsto dal novellato art. 166 c.p.c.;

ritenuto che, alla luce della suddetta considerazione, deve affermarsi – in via di prima deliberazione – l'abrogazione per incompatibilità, con le nuove disposizioni di cui all'art. 163 bis c.p.c., dell'inciso “*..ridotti della metà...*” contenuto negli artt. 616 e 618 comma 2^a c.p.c. e relativo ai termini a comparire, tenuto conto che depona a favore di tale soluzione interpretativa anche l'intervenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 163 bis, norma che consentiva l'abbreviazione sino alla metà dei termini a comparire, con decreto del Presidente, per le cause richiedenti una pronta spedizione, il che comporta l'impossibilità della riduzione dei termini minimi a comparire anche per le cause connotate dall'urgenza;

P.Q.M.

Conferma il decreto di sospensione dell'esecuzione avviata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di P con il pignoramento presso terzi opposto;
condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese del presente procedimento sommario – che si distraggono in favore dell'avv. Gennaro Esposito il quale ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. - liquidate in euro 98,00 per contributo unificato ed euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, IVA e CPA.;

spese irripetibili tra le altre parti;

FISSA

Il termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, nel caso in cui venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'avvio del giudizio di merito, osservati i termini di legge, ovvero per la riassunzione della causa.

Si comunichi.

Catania, 8.10.2024

Il Presidente G.E.
dott. Roberto Cordio